



Secondo un primo **raffronto** tra il decreto che ha recepito la Direttiva Europea 2008/51/CE e la vecchia normativa in vigore, abbiamo appreso che effettivamente le parti più complesse sono state limate.

Ecco in sintesi **cosa cambierà quando il** decreto del Presidente della Repubblica renderà tali norme esecutive.

Caricatori: saranno esclusi definitivamente dalle parti d'arma.

Munizioni: nel concetto di munizione vengono inserite le palle, gli inneschi e i bossoli. Alcuni ipotizzano che tali parti dovranno essere denunciate ma non in atto non c'è modifica legislativa in tal senso.

Licenza fabbricazione armi da guerra e/o comuni: valida due anni per le armi da guerra e tre per le armi comuni. La licenza di collezione rimane permanente.

Licenza intermediario armi comuni (Armiere): valida tre anni e rilasciata dal Prefetto. Resoconto annuale delle operazioni effettuate.

Registro elettronico: obbligo di mantenimento per 50 anni; alla chiusura dell'attività viene consegnato agli organi di PS ed a loro spetta la conservazione.

Nulla osta: obbligo di consegna di certificazione medica di idoneità

Denuncia acquisto armi: passa da immediatamente a 72 ore. Istituita la possibilità di denuncia telematica.

Detenzione armi: obbligo di presentazione di certificazione medica ogni sei anni pena il ritiro delle armi. Il luogo di custodia deve fornire "adeguate garanzie di sicurezza".

Avviso ai parenti: in sede di rilascio del porto d'armi vengono avvisati i parenti conviventi maggiorenni, anche i conviventi more uxorio.

Registro depositi ecc. materie esplodenti: istituito il registro elettronico per la durata di 50 anni dalla cessazione dell'attività.

Poligoni privati: istituita la licenza dell'Autorità locale di PS per i poligoni privati. Ciò significa che nei Comuni ove vi sia il Commissariato di PS la richiesta va fatta a loro (ma gli organi di P.S. devono comunque sentire il Sindaco); dove non esiste il Commissariato di P.S., la richiesta va fatta al Sindaco (le Stazioni CC non sono autorità di PS.)

Il calibro 9 Parabellum: definitivamente vietato in Italia salvo non sia per l'esportazione, al che diventa arma comune con licenza del Questore.

Storditori elettrici: si istituisce il divieto di porto (ma non di detenzione.)

Puntatore laser: vietato il porto senza giustificato motivo di quelli di classe 3B o superiori. La classe IIIA, cioè quelli che vanno sulle armi e non sono pericolosi per la retina, rimangono liberi.

Giocattoli: i giocattoli riproducenti armi – ora detti strumenti - devono avere la canna occlusa, escluso le softair. Il loro porto è sottoposto a giustificato motivo.

Soft Air: vendita consentita ai maggiori di 16 anni (attenzione: non l'uso che rimane consentito in termini ragionevoli, come per le armi da fuoco). Obbligo di dipingere in rosso la volata per 3 centimetri. Limite di energia 1 joule ad 1 mt. dalla volata. I modelli debbono essere provati al Banco di Prova con riconoscimento da parte del Ministero dell'Interno.

Maneggio armi: esenzione solo per chi abbia fatto servizio in polizia o militare negli ultimi 10 anni.

Iscrizioni sulle armi (punzonatura): in apposita area visibile senza uso di attrezzi deve essere riportato il fabbricante, l'importatore, il luogo di fabbricazione, catalogo, matricola. Il calibro va almeno sulle canne. L'autorità di PS può disporre l'invio di un'arma importata al Banco per le verifiche.

Registro delle munizioni: estende il registro degli esplosivi alle munizioni.

Scorte governative di armi: istituisce la possibilità di immettere sul mercato le armi provenienti dalle scorte governative.

Disattivazione armi comuni: la disattivazione può essere effettuata dai fabbricanti di armi comuni.

Importazione temporanea per fiere ecc.: si istituisce la possibilità di importare temporaneamente armi per fiere eventi ecc.

Semilavorati: non sono considerate parti d'arma.

Armi uso scenico: sono definitivamente legalizzate sotto la vigilanza dell'armaiolo che le ha in carico.

Disposizioni transitorie e finali: con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore (che sarà il 1° Luglio 2011) saranno stabilite le modifiche da apportare al RD 635/1940 nel rispetto dei canoni di semplificazione amministrativa. Con decreto del Ministero della Salute saranno stabiliti i requisiti psicofisici. Viene anche ipotizzata una "disciplina transitoria" per chi alla data odierna detiene armi.

Armi da caccia in calibro da pistola: sono definitivamente armi da caccia ma le munizioni sono detenibili con regolare denuncia in numero massimo di 200.

A.S.C.N.

Palermo, 4 novembre 2010

A.S.C.N.